

**RELAZIONE ANNUALE**  
**NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020**  
**ORGANISMO DI VIGILANZA DI**

**ISTITUTO DIAGNOSTICO ANTONIANO S.P.A.**

Con la presente Relazione annuale si intendono riassumere a beneficio dell'organo amministrativo di Istituto Diagnostico S.p.A. (nel seguito anche solo **"IDA"** o la **"Società"**), le attività svolte nel periodo **novembre 2019 - ottobre 2020** (nel seguito anche solo **"Periodo di Riferimento"**) dall'Organismo di Vigilanza (nel seguito, anche solo l'**ODV** o l'**"Organismo"**) come previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito, il **"Modello Organizzativo"** o, semplicemente, il **"Modello"**) adottato, in conformità al Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, il **"Decreto"**).

Preliminarmente, nel periodo oggetto della presente Relazione, l'Organismo di Vigilanza si è riunito nelle seguenti date:

- **14 febbraio 2020;**
- **5 maggio 2020;**
- **9 ottobre 2020**, per l'approvazione della presente Relazione Annuale.

**A.     Attività svolte.**

Come noto, in conformità al punto 3.3 del Modello Organizzativo e all'art. 7 del Regolamento di funzionamento, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo in ambito aziendale;
2. vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello Organizzativo, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
3. elaborare proposte di aggiornamento del Modello Organizzativo nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni

e/o adeguamenti dello stesso, in relazione anche alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.

\*\* \*\*\* \*\*

Si dà preliminarmente atto che, nel periodo di riferimento della presente Relazione, l'Organismo di Vigilanza è stato confermato nel proprio incarico con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2020.

***A.1 Vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo (attività di monitoraggio svolte sulle aree identificate a rischio più elevato).***

L'Organismo di Vigilanza ha approvato un proprio piano annuale di verifiche a copertura dei processi aziendali esposti a rischio 231 e individuati nel Modello da ultimo approvato; si evidenzia sin da ora che, dalle attività di audit e monitoraggio ad oggi effettuate, non sono emerse osservazioni e/o rilievi degni di nota.

L'ODV ha inoltre incontrato periodicamente (telefonicamente) i referenti tra cui anche, il Center Administration Manager della struttura, la quale ha reso una ampia panoramica sulle attività svolte dalla Società.

L'ODV, nel corso dell'esame delle determinazioni dell'organo amministrativo dello scorso 24 giugno 2020, ha preso atto della nomina, da parte dell'Assemblea dei Soci, dei componenti del C.d.A. e del Presidente, dott. Fabio Silo, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, nonché della nomina dell'Amministratore Delegato, dott. Nicolò Iachino, designato altresì Datore di Lavoro della Società, nonché Titolare ai sensi della normativa in materia di privacy.

Rinviando per maggiori dettagli ai verbali trascritti sul Libro dell'Organismo di Vigilanza e conservati presso la Società, l'Organismo di Vigilanza rappresenta sinteticamente, con riferimento ai processi oggetto di verifica, non sono emersi elementi degni di nota.

Inoltre, sinteticamente si riporta quanto segue:

- con riguardo al processo *“Selezione, assunzione, gestione del personale, dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza”*, l’Organismo di Vigilanza ha incontrato la *HR Director Italy*, la quale ha informato l’ODV di come sia stato implementato un nuovo processo relativo alla fase di assunzione del personale, e della formalizzazione della parte di raccolta della documentazione relativa ai dipendenti e liberi professionisti, attraverso la standardizzazione del processo;
- in merito al processo *“Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008”*, l’ODV ha incontrato il referente da cui ha ricevuto puntuali aggiornamenti in merito all’organigramma della sicurezza aziendale e alla carenza di infortuni, nonché adeguate informazioni sulle verifiche di enti esterni intervenute nel periodo in tema di salute e sicurezza;
- in relazione al processo *“Gestione del sistema ambiente”*, durante la riunione del 14 febbraio, l’ODV ha incontrato il referente aziendale che ha fornito aggiornamenti in merito alle attività connesse al processo in questione;
- con riferimento al processo *“Flussi monetari e finanziari”*, l’Organismo si è confrontato con il Presidente del Collegio Sindacale. Dall’incontro non sono emersi profili degni di nota.

Infine, viene dato atto di come l’ODV, nel corso delle riunioni del 5 maggio e del 9 ottobre, abbia ricevuto aggiornamenti in merito agli impatti dell’emergenza COVID-19 sulla Società; in particolare, l’Organismo è stato informato circa le misure anti-contagio adottate, con evidenza delle disposizioni del *“Protocollo per la gestione dell'emergenza Covid-19”* e dei relativi allegati, nonché circa le ripercussioni economiche-finanziarie patite dalla Società in conseguenza della pandemia.

**A.2 Vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello Organizzativo, con riferimento anche ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale.**

L'Organismo dà atto che, nel Periodo di Riferimento, non sono pervenute segnalazioni di comportamenti contrari al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ai principi espressi nel Codice Etico della Società.

*A.3 Elaborazione di proposte di aggiornamento del Modello Organizzativo nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione anche alle mutate condizioni aziendali e/o legislative.*

L'Organismo di Vigilanza ha prontamente informato la Società in merito alle seguenti novità normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001:

- in data 25 dicembre 2019 è entrato in vigore il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (cd. **Decreto Fiscale**), così come convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019. I principali interventi compiuti dal Decreto Fiscale riguardano: (i) l'inasprimento delle pene edittali e della repressione penale mediante l'introduzione di soglie di punibilità più basse rispetto alla normativa previgente per alcune fattispecie tributarie ex D.Lgs. 74/2000; e (ii) la previsione della non punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta a fronte dell'integrale pagamento del debito prima dell'inizio di un'eventuale attività di verifica. Inoltre, è prevista l'estensione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 tramite l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies rubricato "Reati tributari". Nello specifico, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, viene sancito che si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (i) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a Euro 774.685; (ii) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a Euro 619.748; (iii) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri

artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a Euro 774.685; (iv) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a Euro 774.685; (v) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a Euro 619.748; (vi) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a Euro 619.748; (vii) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a Euro 619.748.

- il 25 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato **il Disegno di Legge di riforma dei reati agroalimentari**, che dovrebbe introdurre nuove ipotesi di reato per la responsabilità degli enti. In particolare, il provvedimento interviene sulla legislazione speciale del settore agro-alimentare e sul codice penale, contemplando nuove fattispecie delittuose tra cui il reato di “agro-pirateria” e di “disastro sanitario”, nonché sulla sistemazione organica della responsabilità delle persone giuridiche in materia. Tra le altre novità, il Disegno di Legge prevede, infatti, l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, attraverso le seguenti modifiche: 1) l’introduzione dell’art. 25-bis.2 rubricato “Delle frodi in commercio di prodotti alimentari” e costituito dai reati di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) - fattispecie contenute nell’art. 25-bis.1.; e 2) l’introduzione dell’art. 25-bis.3 rubricato “Dei delitti contro la salute pubblica” e costituito dai reati di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.); adulterazione o contraffazione di

- sostanze alimentari (art. 440 c.p.); commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).
- il 26 febbraio scorso, il **Decreto Legge c.d. “Milleproroghe”** ha operato, tra le altre cose, una modifica alla recente normativa sul perimetro di sicurezza cibernetica dello Stato italiano, affidando la definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di sicurezza cibernetica ad un “atto amministrativo”, che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto “Milleproroghe”.
  - in data 3 marzo 2020 il testo della proposta di legge n. 1853, recante **“Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica di siti contaminati, nonché al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di reati ambientali”** è stato assegnato alla VIII Commissione (Ambiente) in sede Referente. Tra le modifiche proposte, si segnala la modifica del comma 1-bis dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 rubricato “Reati Ambientali”, prevedendo l’esclusione della punibilità per i delitti colposi in caso di avvio spontaneo delle attività di risanamento ambientale in conformità alla legge (cioè entro le 24 ore dal verificarsi di una potenziale contaminazione). Inoltre, al comma 1-bis dell’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, si è proposto di aggiungere il seguente periodo: “Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano in caso di spontaneo e tempestivo avviamento delle procedure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o di regolamento”.

Infine, è stata segnalata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 del **D.Lgs. n. 75/2020, attuativo della direttiva n. 2017/1371 (Direttiva PIF)** relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea, entrata in vigore lo scorso 30 luglio 2020. Con tale provvedimento, il

Legislatore ha confermato la propria intenzione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea anche estendendo il catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, che ora include:

- **nuovi reati tributari** introdotti nell'art. 25-*quinqüiesdecies*, ovvero i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000 punito con la sanzione pecuniaria fino a Euro 464.700), omessa dichiarazione e indebita compensazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000 e art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000, puniti entrambi con la sanzione pecuniaria fino a Euro 619.600), quando tali reati presentino l'elemento della **transnazionalità** e l'imposta **IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di Euro**. Per tali reati è prevista la possibile applicazione delle **sanzioni interdittive** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la punibilità dei reati tributari dichiarativi (artt. 2,3,4 D.Lgs. 74/2000) anche nelle ipotesi di **delitto tentato**, sempre in presenza di operazioni compiute anche in altro Stato membro UE con finalità di evasione IVA per almeno 10 milioni di Euro;
- i reati di **frode nelle pubbliche forniture** (disciplinato dall'art. 356 c.p., punito con la sanzione pecuniaria fino a Euro 774.500), **frode in agricoltura** (disciplinato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e punito con la sanzione pecuniaria fino a Euro 774.500) e **contrabbando** (disciplinato dal Testo Unico della Legge Doganale e punito con la sanzione pecuniaria fino a Euro 619.600), per i quali è possibile l'applicazione delle medesime **sanzioni interdittive** sopra richiamate;
- i delitti di **peculato** (artt. 314, comma 1 e 316 c.p.) e di **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.), puniti entrambi con la sanzione pecuniaria fino a Euro 309.800.

Viene poi **estesa la fattispecie della corruzione** anche ai casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'UE o ad altri suoi organismi.

È prevista, infine, la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'UE, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari di quest'ultima.

L'ODV, in considerazione delle novità normative in ambito di reati fiscali, raccomanda di valutare, con le tempistiche che la attuale situazione consentirà, l'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Milano, Ottobre 2020.

ORGANISMO DI VIGILANZA

avv. Josephine Romano (Presidente)

dott. Paolo Fava (Componente)

